

Dott. Raffaele Moschen  
Dott. Marco Ghidotti  
Dott. Sergio Maiorana  
Dott. Lorenzo Ruggieri  
Dott. Alberto Arzuffi  
Dott. Nicola Saba  
Dott. Lucilla Dodesini

Dott. Alessandra D'Amico  
Rag. Dino Bellini  
Dott. Francesca Galizzi  
Dott. Nicholas Feliciani  
Dott. Manuela Saba  
Dott. Cristina Gabbiadini  
Dott. Giovanna Consonni  
Dott. Graziano Dallagrassa  
Dott. Daniele Sozzi  
Dott. Marco Cefis

**CIRCOLARE DI STUDIO  
A TUTTI I CLIENTI  
A MEZZO E-MAIL**

**Circolare n. 08 del 7 settembre 2021**

**Oggetto: DECRETO SOSTEGNI BIS – conversione in legge**

Si informano i clienti di studio che sul supplemento ordinario n. 25L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge n. 73/2021, il cd. "**decreto sostegni bis**", in vigore dal 26 maggio 2021.

Di seguito riportiamo l'illustrazione delle principali misure di **carattere fiscale**, e ci riserviamo eventualmente di ritornare sugli argomenti di maggiore interesse con specifiche ed ulteriori circolari di approfondimento.

*Indice*

1. <i>Potenziamento dell'agevolazione Ace: la cd. "Ace innovativa"</i> .....	2
2. <i>Novità in merito alla trasformazione del credito d'imposta delle DTA nelle operazioni di aggregazione aziendale</i> .....	3
3. <i>Recupero dell'IVA sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali</i> .....	3
4. <i>Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni</i> .....	4
5. <i>Nuova agevolazione per l'acquisto di immobili per i soggetti di età inferiore ai 36 anni</i> .....	4
6. <i>Utilizzabilità in unica soluzione del credito d'imposta investimenti beni strumentali</i> .....	6
7. <i>Credito d'imposta canoni di locazione ad uso non abitativo</i> .....	6
8. <i>Incremento del limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione</i> .....	7
9. <i>Credito d'imposta per sanificazione e acquisto DPI</i> .....	7
10. <i>Estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta pubblicità</i> .....	8
11. <i>Il nuovo contributivo perequativo per imprese e professionisti</i> .....	9

## 1. Potenziamento dell'agevolazione Ace: la cd. "Ace innovativa"

---

Art. 19 comma 2-7

Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto una nuova agevolazione, cd. "**ACE innovativa**", che prevede un **rafforzamento temporaneo dell'agevolazione**, riconoscendo per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del (solo) periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (e pertanto per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare per il 2021) un rendimento nozionale con applicazione di un'**aliquota del 15%**.

Inoltre, viene previsto che gli incrementi del capitale proprio rilevano:

- a partire dal **primo giorno del periodo d'imposta**, quindi senza alcun ragguaglio pro rata temporis;
- per un ammontare **massimo di 5 milioni** di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio

Viene inoltre introdotta un'opzione alternativa al normale funzionamento dell'ACE, ossia la possibilità di **trasformare il beneficio della detassazione del reddito in credito d'imposta** da utilizzare in compensazione nel modello F24.

Il credito d'imposta si calcola applicando al suddetto rendimento nozionale le aliquote Ires o Irpef in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per le società di capitali il risparmio è pari a  $15\% \times 24\% = 3,6\%$ ) e può essere utilizzato (previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento):

- dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro;
- dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti;
- dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Il credito d'imposta:

- non è produttivo di interessi;
- può essere utilizzato, senza limiti di importo, in **compensazione**, oppure può essere chiesto a rimborso; in alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto a terzi;
- deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e **non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP**.

Sono inoltre previsti meccanismi "*anti abuso*" finalizzati a far sì che gli incrementi di patrimonio sui quali viene calcolato il credito d'imposta rimangano nel patrimonio dell'impresa almeno fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. In altre parole, qualora:

- la differenza tra variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore (a consuntivo) agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta (utilizzabile, come detto in precedenza, già nel corso del 2021);
- nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente;
- nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021;

il credito d'imposta deve essere **restituito in proporzione al minor importo** o - in caso invece di utilizzo dell'agevolazione in diminuzione dal reddito - **l'imponibile deve essere aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza di aumento del capitale proprio**.

## 2. Novità in merito alla trasformazione del credito d'imposta delle DTA nelle operazioni di aggregazione aziendale

---

Art. 19 comma 8

Il decreto interviene in merito alla facoltà di trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA – *Deferred Tax Assets*) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE nell'ambito di operazioni di  **fusione, scissione o conferimento d'azienda** concessa dall'art. 1 commi 233-243 della L. 178/2020 illustrata al punto 1.1 della nostra circolare n. 1 dell'8 gennaio 2021.

In particolare, la condizione per fruire dell'agevolazione sulle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d'azienda dovevano essere deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per Legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, viene sostituita con la seguente previsione:

*“qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021”.*

In altre parole, l'agevolazione è ora subordinata alle delibere dell'organo amministrativo nel 2021 (mentre quella dell'assemblea dei soci potrebbe anche avvenire anche nel 2022).

## 3. Recupero dell'IVA sui crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

---

Art. 18

Il decreto contiene un importante novità in tema di emissione delle note di variazione per il recupero dell'iva in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali.

Con riferimento alle **procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto) sarà possibile procedere con **l'emissione della nota di variazione per il recupero dell'iva assolta dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale**, senza dover attendere – come accadeva prima della norma in commento – la chiusura della procedura.

Più nello specifico sarà possibile emettere una nota di variazione dalla data:

- a) della sentenza della dichiarazione di **fallimento**;
- b) del provvedimento che ordina la **liquidazione coatta amministrativa**;
- c) del decreto di ammissione alla **procedura di concordato preventivo**;
- d) del decreto che dispone la procedura di **amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi;
- e) del decreto che omologa un **accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- f) di pubblicazione nel registro delle imprese di un **piano attestato** ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Nel caso in cui successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione il corrispettivo sia pagato (in tutto o in parte) il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione in aumento per “riversare” l'iva recuperata con la precedente nota di variazione in diminuzione.

Dal tenore letterale della norma sembra si possa desumere che in caso di procedura concorsuale il creditore possa recuperare all'apertura della procedura l'intera IVA assolta sul credito non riscosso, indipendentemente dal fatto che nell'esecuzione della procedura concorsuale sia previsto per lo stesso il recupero di una parte o di tutto il credito (ad esempio nel concordato preventivo dove per i creditori privilegiati è previsto l'integrale pagamento e per i creditori chirografari un pagamento sulla base della

percentuale proposta); in altre parole, la previsione che nel caso in cui successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione sia effettuato un pagamento da parte della procedura comporti l'emissione di una nota di variazione in aumento sembra rinviare solo al momento dell'effettivo pagamento l'assolvimento dell'iva; quindi dovrebbe essere possibile emettere subito all'atto dell'apertura della procedura una nota di variazione per l'intera iva assolta sul credito non riscosso, e rettificare tale recupero (in tutto o in parte) solo al momento dell'effettivo pagamento. Sul punto si attendono gli opportuni chiarimenti.

Si precisa che l'emissione della nota di variazione potrà avvenire anche in caso di procedure esecutive rimaste infruttuose.

#### **4. Riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni**

---

*Art. 14, comma 4 bis*

Il decreto in commento contiene **un'ulteriore proroga** dei termini per la rivalutazione di:

- **Terreni** posseduti a titolo di proprietà, usufrutto superficie ed enfiteusi da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali;
- **Partecipazioni non quotate** in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/ usufrutto da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali.

posseduti alla data del **1° gennaio 2021** da:

- *Persone fisiche*
- *Società semplici*
- *Enti non commerciali*
- *Soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione*

di cui al punto 5.1 della ns. circolare n. 1/2021 dell'8 gennaio 2021.

Il termine per il pagamento, in unica soluzione o della prima rata, e per la redazione della perizia di stima viene **prorogato dal 30 giugno 2021 al 15 novembre 2021**.

#### **5. Nuova agevolazione per l'acquisto di immobili per i soggetti di età inferiore ai 36 anni**

---

*Art. 64 comma 6-11*

Viene introdotta una nuova agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte delle persone di età inferiore ai 36 anni. L'art. 64 commi da 6 a 11 prevede infatti per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore ai 40.000,00 euro, in caso di acquisto della "prima casa":

- **l'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale);**
- per gli atti **imponibili ad IVA**, l'ottenimento di un **credito d'imposta** pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto stesso;
- **l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui eventualmente erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.**

L'agevolazione è temporalmente limitata agli atti stipulati tra il 26.05.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il 30.06.2022 e riguarda:

- gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;
- gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione.

Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di **"prime case di abitazione"**, nel rispetto di tutti i requisiti di legge richiesti, e pertanto sono escluse quelle catastalmente identificate in A/1,

A/8 o A/9. La norma non menziona le pertinenze, per le quali, quindi, sorge il dubbio sull'applicabilità del beneficio.

Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica con riferimento ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui è avvenuto il rogito;
- abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (cd. ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.

Si ritiene che in caso di acquisto di un immobile da destinare a prima casa da parte di una coppia, nel caso in cui uno degli acquirenti possieda i requisiti mentre l'altro acquirente ne è privo, il beneficio si possa applicare alla sola parte di valore imponibile riferibile all'acquirente dotato dei requisiti richiesti. Come sopra citato la disposizione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto dovute sull'atto di trasferimento a titolo oneroso (imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) e dall'imposta sostitutiva sull'eventuale finanziamento ottenuto per l'acquisto, nonché nel beneficio di un credito d'imposta nei casi di atti soggetti ad IVA.

Si rammenta che in linea generale, l'atto di acquisto della "prima casa" sconta l'imposta di registro del 2% con il minimo di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50,00 euro ciascuna, mentre è esente dall'imposta di bollo.

Con riferimento alla tematica IVA ove l'atto di acquisto sia soggetto ad IVA l'art. 64 co. 7 del DL 73/2021 attribuisce agli acquirenti "un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto" (4%), che può essere utilizzato:

- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in abbattimento dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;
- in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/97.

È invece preclusa la possibilità di rimborso.

Nei casi di atti soggetti ad IVA, si ritiene che:

- sia possibile beneficiare dell'esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali evitando così anche le imposte fisse di euro 200 ciascuna;
- la norma in esame dovrebbe essere applicabile anche agli atti di acquisto in esenzione da IVA.

L'art. 64 co. 8 del DL 73/2021 prevede inoltre l'esenzione dall'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 18 del DPR 601/73 erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo a condizione che:

- sussistano le condizioni e i requisiti sopra esposti;
- la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.

Si precisa che il comma 7 dell'art. 64 non prevede la condizione dell'ISEE inferiore ad euro 40.000,00 con riferimento al credito d'imposta per l'IVA pagata. A nostro avviso pare una dimenticanza legislativa poiché si ritiene incongruente che tale requisito valga per l'esenzione delle imposte di registro, ipotecarie e dell'imposta sostitutiva sul mutuo e non per il credito d'imposta derivante da IVA. Sul punto si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione sopra esposta, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (che prevede una sanzione del 30% sull'imposta non pagata) e dall'art. 20 del DPR 601/73.

## 6. Utilizzabilità in unica soluzione del credito d'imposta investimenti beni strumentali

---

Art. 20

L'art. 20 ha introdotto il nuovo comma 1059-bis all'art 1 della legge 178/2020 in tema di **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi**.

Come già comunicato al punto 1.2 della nostra circolare n. 1 dell' 08 gennaio 2021 si rammenta in primo luogo che l'art. 1, comma 1059, della legge di bilancio 2021 prevede un credito d'imposta in misura del 10% o 6% sull'acquisto di beni strumentali nuovi "ordinari" (ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B della legge 232/2016) che può essere utilizzato in un'unica soluzione dai contribuenti con ricavi/compensi inferiori ad euro 5 milioni, mentre i contribuenti con ricavi/compensi pari o superiori a tale importo, dovevano utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali.

**Con l'introduzione del nuovo comma 1059-bis la possibilità di utilizzare in un'unica soluzione tale credito d'imposta viene estesa a tutti i soggetti indipendentemente dall'entità dei ricavi/compensi sempre con riferimento agli investimenti nei predetti beni materiali "ordinari" effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021.**

**Pertanto anche i contribuenti con ricavi/compensi pari o superiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d'imposta in *unica soluzione***

## 7. Credito d'imposta canoni di locazione ad uso non abitativo

---

Art. 4

L'art. 4 del Decreto Sostegni-bis ha introdotto una nuova versione del credito d'imposta sulle locazioni di immobili abitativi (già commentato con nostra circolare n. 9 del 10 giugno 2020).

**Tale credito d'imposta è riconosciuto, a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi, per l'esercizio dell'attività nella misura del:**

- **60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo;**
- **30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d'azienda.**

**con riferimento ai canoni di locazione dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.**

I soggetti destinatari della norma sono i seguenti:

- **esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo, con *ricavi/compensi non superiori ad euro 15 milioni* (nella precedente versione il limite era fissato ad euro 5 milioni) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto (ricavi/compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);**
- ***enti non commerciali*, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.**

**Il credito spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 01.04.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% (nella precedente versione il limite era del 50%) rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2019 -31.3.2020.**

Si noti che cambia notevolmente il metodo di calcolo: nella precedente versione il calo del fatturato doveva essere confrontato mese su mese mentre con la nuova metodologia il conteggio è basato sulla ***media matematica di periodo***.

Si precisa inoltre che per i soggetti che hanno ***iniziato l'attività dall'01.01.2019*** il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi medio mensile.

### Credito d'imposta per il settore del turismo

Per ciò che concerne le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che ne godono a partire dal mese di marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali) il predetto credito viene esteso fino al **31.07.2021** (invece che fino al 30.04.2021).

Si rammenta che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o leasing, ovvero del 30% sui canoni di affitto d'azienda:

- a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente ex art. 28 co. 3 del DL 34/2020;
- a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

## 8. Incremento del limite annuo dei crediti utilizzabili in compensazione

---

Art. 22

L'art. 22 del presente decreto stabilisce che, **per il solo anno 2021, viene incrementato da euro 700 mila ad euro 2 milioni il limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta** e contributivi che possono essere:

- utilizzati in ***compensazione "orizzontale"*** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- ovvero ***rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale***, con la procedura c.d. "semplificata".

Si rammenta che, per l'anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700 mila ad un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020) come comunicato al punto 22 della nostra circolare n. 7 del 22 maggio 2020.

### Subappaltatori edili

Per il periodo d'imposta, il nuovo limite di 2 milioni di euro si rende applicabile per i subappaltatori edili, per i quali esiste a regime il limite di un milione di euro nel caso in cui il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

## 9. Credito d'imposta per sanificazione e acquisto DPI

---

Art. 32

L'art. 32 del Decreto sostegni bis ha previsto **la possibilità di richiedere nuovamente il credito d'imposta inerente le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l'acquisto dei Dispositivi di protezione individuale (D.P.I)** e altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti già commentata al punto 15 della nostra circolare n. 7 del 26 maggio 2020.

Tale credito d'imposta (nel limite massimo di euro 60.000) spetta ai soggetti:

- esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";

nella **misura del 30% delle spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021** per:

- **la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;**
- **l'acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19.**

Il credito d'imposta in esame:

- **è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (Modello Redditi 2022 periodo 2021) o in compensazione nel modello F24;**
- **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;**
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Per poter fruire dell'agevolazione in esame è necessaria la presentazione di un'apposita istanza secondo il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2021.

L'istanza dovrà essere trasmessa telematicamente a decorrere dal 04 ottobre 2021 e fino al 04 novembre 2021.

Si precisa infine che per poter fruire del credito si dovrà attendere il giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Si rammenta che sono ammissibili, per la fruizione del credito in esame, le seguenti spese:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai sopra citati soggetti;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lett. c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

## **10. Estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta pubblicità**

*Art. 67 comma 10,12 e 13*

Come già commentato al punto 1.4 della nostra circolare n. 1 del 08 gennaio 2021 l'art. 1, comma 608 della Legge n. 178/2020 ha introdotto il comma 1-quater all'art. 57-bis del D.L. 50/2017, prevedendo l'estensione anche per il 2021 e il 2022 del bonus a favore delle imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari su giornali quotidiani/periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli stessi, entro il limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno delle annualità precedentemente richiamate.

**L'art. 67 del predetto decreto ha:**

- **confermato che per il 2021 e 2022 il c.d. "Bonus pubblicità" è concesso, alle imprese/enti non commerciali/lavoratori autonomi nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati;**
- incrementato ad euro 90 milioni il limite massimo di spesa per ciascun anno, destinando:
  - euro 65 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online;
  - euro 25 milioni, a favore degli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.



I soggetti interessati dal credito d'imposta devono presentare nel periodo 01 marzo – 31 marzo 2021 di ciascun anno, un'istanza telematica contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o previsti (a carattere "prenotativo"), tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello mentre nel mese di gennaio dell'anno successivo sarà necessario trasmettere la dichiarazione degli investimenti effettuati nell'anno.

Si precisa infine che per il 2021 l'art. 67 aveva proposto la presentazione della predetta istanza "prenotativa" nel periodo 01 settembre – 30 settembre 2021. Risultavano comunque valide le comunicazioni presentate nel predetto periodo di marzo 2021.

Recentemente con il comunicato del 31 agosto 2021 il dipartimento per l'informazione e l'editoria, al fine di aggiornare, la piattaforma telematica ha **differito il termine per la presentazione dell'istanza "prenotativa" dal 01 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021.**

Si precisa che il modello e le istruzioni di quest'ultima prevedono la possibilità di richiedere il credito anche per gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nonostante l'art 1 comma 608 della legge 178/2020 non prevedesse tale possibilità (si veda il punto 1.4 della nostra circolare n. 1 dell'08 gennaio 2021).

## **11. Il nuovo contributivo perequativo per imprese e professionisti**

*Art. 1 commi 16 e 27*

Il contributo perequativo introdotto dal decreto in esame è un contributo a fondo perduto, spettante a tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione (o producono reddito agrario), titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021, a condizione che:

- **i ricavi/compensi 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;**
- vi sia un **peggioramento del risultato economico fiscale d'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore ad una ***percentuale che sarà definita con apposito decreto*** del Ministero dell'Economia (ad oggi non ancora emanato) e delle finanze, ***al netto dei contributi*** a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate; l'importo del contributo non potrà essere comunque superiore a 150.000 euro.

Con provvedimento del 4.9.2021 n. 227357, sono stati individuati ***i campi delle dichiarazioni dei redditi*** relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d'esercizio da comparare.

Tale contributo è riconosciuto **previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento anch'esso ad oggi non ancora emanato.

L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la ***dichiarazione dei redditi*** relativa al periodo d'imposta 31.12.2020 risulterà presentata **entro il 30.09.2021** (il termine originario del 10.9.2021 risulta infatti prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come da comunicato n. 172 del 6 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

\* \* \*

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Moschen & Associati

